

N. R.G. 3/2021 C.P.



IL TRIBUNALE DI SIRACUSA

SEZIONE FALLIMENTARE

Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Antonio Ali	Presidente
dott. Federico Maida	Giudice
dott.ssa Nicoletta Rusconi	Giudice rel.est.

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento iscritto al n. r.g. **3/2021 C.P.**;

udita la relazione del Giudice Relatore;

visto il ricorso depositato da **ERREDI CONSULTING S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE** con l'assistenza legale dell'avv. **VINCENZO TUCCITTO** per procura a margine dell'atto, al fine di ottenere – ai sensi dell'art. 161, comma 6, l. fall. – l'ammissione alla procedura di concordato preventivo c.d. in bianco, con riserva di depositare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi II e III della norma citata;

visto il decreto reso dall'intestato Tribunale in data 13.5.2021, che ha assegnato, ai sensi dell'art. 161, comma 6, L. fall., termine di giorni 60, poi prorogato di ulteriori giorni 60, per il deposito del piano e della proposta di concordato, ovvero per la presentazione di domanda ex art. 182bis l. fall., prescrivendo gli obblighi informativi periodici;

rilevato che la ricorrente, nei termini previsti, ha depositato il proprio piano, privo tuttavia di attestazione ex art. 161, co. 3 L.fall. e che, con memoria depositata il 7.10.2021, successivamente alla convocazione per l'inammissibilità, ha dichiarato di rinunciare alla domanda;

visto il provvedimento del 24.9.2021 con il quale è stata disposta la comparizione della debitrice dinanzi al Collegio in camera di consiglio ai sensi dell'art. 162 l. fall.;

rilevato che in seno alla suddetta udienza la debitrice ha insistito nella rinuncia, evidenziando di aver depositato, in data 7.10.2021 nuova istanza di concordato preventivo già completa di proposta e piano;

rilevato che il deposito di nuova istanza non impedisce la valutazione della presente, dovendosi solamente assicurare il coordinamento di tutte le procedure pendenti relative alla medesima crisi di impresa al fine di garantire che la soluzione negoziale della crisi, ove percorribile, sia preferita al fallimento (cfr. Cassazione, 20 febbraio 2020, n. 4343);

visti gli artt. 161 e 162 l. fall.;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile la domanda di concordato preventivo depositata da ERREDI CONSULTING S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE.

Provvede con separato provvedimento sulla nuova proposta di concordato iscritta al n. 10/2021 e sull'istanza di fallimento pendente.

Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio del 03/11/2021.

IL PRESIDENTE

Dott. Antonio Ali

DEPOSITATO TELEMATICAMENTE

EX ART. 15 D.M. 44/2011